



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ANGELETTI | ADOLFO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ROSSI | RENATO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PALMIERI | ALFONSO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 125/12

UDIENZA DEL

26/09/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

57/05/12

PRONUNCIATA IL:

26-9-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25-10-2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 125/12
depositato il 01/02/2012

- avverso la sentenza n. 75/1/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:
ZUCCONI FABRIZIO
VIA LOCCHI 6 28100 NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA IRPEF-ALIQUEUTE 2009

IL SEGRETARIO
DI SEZIONE
(M. ...)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. _____, domiciliato in _____, ricorreva contro la Comunicazione di iscrizione ipotecaria su immobili in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali dell'importo complessivo di Euro 280.716,86.

Con il ricorso proposto il contribuente eccepiva la illegittimità della iscrizione ipotecaria per:

- 1) errata notifica della relativa comunicazione eseguita a mezzo posta anziché per il tramite di Ufficiale della riscossione,
- 2) omessa notifica previa dell'atto di intimazione ad adempiere di cui all'art.50 del DPR n.602/73,
- 3) carenza di motivazione della comunicazione pervenuta in quanto mancante della indicazione delle rendite catastali dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria e della omessa allegazione dell'atto di iscrizione ipotecaria,
- 4) omessa sottoscrizione della comunicazione, atteso che sulla stessa risulta apposta una firma illeggibile,
- 5) mancata applicazione dell'art.76, comma 2 del DPR n.602/73, relativamente agli immobili siti in _____ già gravati da altra ipoteca.
- 6) nullità di cartelle esattoriali, per inesistenza della notifica, quali atti presupposti alla iscrizione della ipoteca,
- 7) nullità di cartelle esattoriali, per omessa notifica, quali atti presupposti alla iscrizione della ipoteca.

Per quanto sopra veniva richiesto:

- in via principale la nullità delle cartelle di pagamento di cui ai punti sub 6 e 7, con conseguente riduzione del valore della iscrizione ipotecaria riferibile alla cartelle annullate,
- in via subordinata la dichiarazione di illegittimità della iscrizione ipotecaria con conseguente riduzione del valore della iscrizione stessa ovvero la illegittimità della iscrizione ipotecaria relativamente agli immobili siti in _____

Il tutto con compensazione delle spese di lite.

Con la propria costituzione in giudizio la Equitalia Sestri Spa di Novara contestava i motivi del ricorso proposto precisando che:

- la notifica delle cartelle di pagamento di cui ai punti sub 6 e 7 risultava effettuata regolarmente come da documentazione prodotta,
- la notifica dalla comunicazione impugnata era da considerare legittima e regolare ai sensi degli artt.49 e 26 del DPR n. 602/73, (punto sub 1),
- l'avviso di intimazione di cui all'art.50 del DPR n. 602/73 è inerente alla fase di espropriazione e non a quella afferente la iscrizione ipotecaria dal momento che la comunicazione impugnata non riveste natura esecutiva (punto sub 2),
- non sussiste carenza alcuna di motivazione in quanto l'atto impugnato riporta correttamente il riferimento alle cartelle di pagamento non onorate ed ai beni oggetto di iscrizione ipotecaria. Inoltre l'atto di _____

iscrizione ipotecaria costituisce atto interno alla procedura e pertanto non vi è obbligo alcuno di allegazione (punto sub 3),

-l'atto impugnato reca la sottoscrizione di procuratore del soggetto emittente (punto sub. 4),

-non sussiste alcuna illegittimità di iscrizione ipotecaria in quanto il riferimento fatto dal ricorrente all'art. 76 del DPR n. 602/73 si riferisce alla fase di espropriazione e non alla precedente fase relativa alla iscrizione della ipoteca (punto sub. 5).

Per quanto sopra esposto parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso con conferma legittimità del proprio operato ed il favore delle spese, diritti ed onorari.

Con successiva memoria parte ricorrente contestava le deduzioni fatte da Equitalia Sestri Spa relativamente punto sub. 5 con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione , Sezioni unite n. 4077 del 22/2/2010.

Avverso la sentenza che respingeva il ricorso con compensazione delle spese interponeva appello il contribuente.

Con tale atto venivano in via preliminare abbandonate le eccezioni di cui ai punti sub. 1, 6 e 7 sopra citati e contestata la sentenza in merito ai restanti punti sulla base delle argomentazioni addotte in sede di prima istanza, lamentando altresì l'omessa pronuncia dei giudici di primo grado relativamente ai punti sub 3, 4 e 5..

Conseguentemente veniva formulata :

- in via principale una dichiarazione di illegittimità delle iscrizioni ipotecarie su tutti gli immobili con riduzione del valore di iscrizione riferito alle cartelle di pagamento che risultavano regolarmente notificate,

-in via subordinata la riforma della sentenza con dichiarazione di illegittimità della iscrizione ipotecaria riferita agli immobili siti in Meina;

il tutto con compensazione delle spese di giudizio e con richiesta di trattazione della pratica in pubblica udienza.

Parte resistente produceva proprie controdeduzioni in opposizione ai motivi di appello con richiesta di conferma della sentenza appellata ed il favore delle spese di lite.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Esaminati i motivi di appello proposto con il proprio atto dal contribuente a sostegno e comprova della illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata a seguito del mancato pagamento di cartelle di pagamento la Commissione osserva quanto segue:

1) omessa preventiva notifica dell'atto di intimazione ad adempiere

Parte appellante sostiene che la notifica al debitore moroso dell'avviso di intimazione al pagamento prevista dall'art. 5, comma 2 del DPR n. 602/1973 costituisce condizione necessaria per iscrivere l'ipoteca condizione .

La citata norma in realtà impone la notificazione del predetto avviso prima dell'inizio dell'espropriazione forzata; ora la iscrizione

ipotecaria di cui all'art.77 del citato decreto non può essere considerata quale mezzo preordinato alla espropriazione. Infatti l'art.77, comma 2 del DPR. N.602/1973 prescrive che il Concessionario prima di procedere alla espropriazione e cioè prima di sottoporre l'immobile alla procedura di espropriazione deve iscrivere ipoteca.

In altri termini l'iscrizione ipotecaria attiene ad una fase precedente alla espropriazione con la conseguenza che l'art. 50, comma 2 citato non può essere invocato e ritenuto applicabile alla fase della iscrizione dell'ipoteca proprio perché questa non può essere necessariamente considerata una misura preordinata alla espropriazione.

Oltre a ciò va considerato il fatto che l'art. 77 del DPR n. 602/1973 rinvia solo alle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 50 per quanto attiene alla decorrenza del termine per iscrivere ipoteca e non anche al disposto di cui al 2 comma; pertanto non si intenderebbe il senso di un richiamo ad una dettato di legge ove il legislatore avesse ritenuto lo stesso applicabile in toto.

Per quanto sopra esposto il motivo di appello va respinto.

2) Carenza di motivazione della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca.

Dall'esame della comunicazione in oggetto emerge come nella stessa risulta indicato quanto segue:

- il presupposto della iscrizione di ipoteca e cioè il mancato pagamento di cartelle di pagamento,

-il dettaglio specifico delle cartelle impagate,

-i beni oggetto di iscrizione ipotecaria con l'indicazione della loro ubicazione e dei riferimenti catastali di ciascuno di essi.

Trattandosi di mera comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria non risultava rilevante e necessaria la allegazione dell'atto di iscrizione in quanto atto interno alla procedura.

In merito al valore dei beni ipotecati va rilevato come lo stesso poteva essere agevolmente ricavato sulla base delle rendite catastali acquisibili dalla parte con apposita visura.

Per le ragioni suesposte l'atto impugnato non risulta affetto da carenza di motivazione per cui l'appello sul punto non risulta accoglibile.

3) Omessa sottoscrizione della Comunicazione di iscrizione ipotecaria .

Parte appellante ribadisce la illegittimità dell'atto in oggetto in quanto mancante di sottoscrizione dal momento che sullo stesso risulta apposta una firma illeggibile.

Va ricordato in proposito come la mancata apposizione su di un atto amministrativo di firma, ovvero l'apposizione di firma illeggibile non può considerarsi causa di invalidità dell'atto medesimo, qualora lo stesso contenga gli elementi sufficienti ad identificare l'autore del provvedimento.

Ora per il caso in esame risulta che la sottoscrizione apposta con firma illeggibile sicuramente riferibile alla Concessionaria Equitalia Sestri Spa e specificatamente alla Direzione Generale della medesima.

Né d'altro canto risulta agli atti che parte appellante abbia eccepito e provato che l'atto così sottoscritto non promanesse dall'Ente emittente.

Il motivo di appello non è pertanto accoglibile.

4) Illegittimità della iscrizione ipotecaria sui beni immobili siti nel Comune di

L'Appellante eccepisce detta illegittimità in quanto l'iscrizione ipotecaria risulterebbe effettuata in spregio al disposto di cui al 2 comma dell'art. 76 del DPR n. 602/1973 secondo cui il Concessionaria non può procedere alla espropriazione immobiliare se il valore del bene determinato a norma dell'art. 79 stesso decreto diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede è inferiore ad Euro 8.000.

Ora il contribuente in sede di ricorso introduttivo ha documentalmente provato che gli immobili in questione risultavano in precedenza già gravati da ipoteca iscritta il 3/2/2009 a garanzia di un mutuo fondiario ammontante ad Euro 288.000.

In proposto parte ricorrente faceva presente che il valore catastale dei beni siti nel Comune di Meina determinato secondo il quanto previsto dall'art. 79 del DPR n.602/1973 assommava ad Euro 232.897.

Poiché detto valore era addirittura inferiore al valore della ipoteca iscritta di cui è cenno sopra la iscrizione ipotecaria iscritta a favore della Concessionaria Equitalia Sestri in data 2/11/2009 era da considerare secondo il contribuente del tutto illegittima.

La Concessionaria in sede di costituzione in giudizio e con proprie deduzioni contesta detto assunto in quanto il richiamo fatto all'art. 76 citato è da considerare non pertinente atteso che lo stesso attiene alla fase di espropriazione e non alla precedente fase della iscrizione ipotecaria.

La Commissione in proposito rileva come l'ipoteca, rappresentando un atto preordinato e strumentale alla successiva espropriazione soggiace al limite stabilito dall'art. 76 con la conseguenza che non può essere ragionevolmente iscritta ipoteca su beni immobili laddove il valore del bene diminuito da passività ipotecarie esistenti sia inferiore ad Euro 8.000.

Infatti se non risulta possibile procedere alla espropriazione in presenza di beni di valore inferiore ad Euro 8.000 risulta inutile e pleonastico procedere alla iscrizione di ipoteca su beni che non potranno essere successivamente assoggettati ad espropriazione.

La iscrizione eseguita su richiesta della Equitalia Sestri Spa sui beni in oggetto è pertanto da considerare illegittima.

Il presente motivo di appello va pertanto accolto con riforma parziale della sentenza impugnata e con compensazione delle spese del presente grado di giudizio in presenza di soccombenza parziale.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE: in parziale riforma della sentenza appellata dichiara illegittime le iscrizioni ipotecarie relativa agli immobili siti in Meina. Conferma nel resto. Spese compensate.

Così deciso in Torino

Il Presidente



Il Relatore

Il 26/9/2012

M. Rossi

DEPOSITO

La suestesa sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in segreteria avvenuto il 25-10-2012.

Il Segretario

